

AVVISO DI CESSAZIONE DI EFFICACIA, IN RELAZIONE A BANCA FARMAFACTORING S.P.A., DELLE PREVISIONI AVENTI NATURA PARASOCIALE CONTENUTE NEGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI IL 6 APRILE 2018 (E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATI) TRA BFF LUXEMBOURG S.A R.L. E DETERMINATI AZIONISTI DI MINORANZA DI BANCA FARMAFACTORING S.P.A. PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 131, COMMA 4, LETT. B), DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

A seguito della comunicazione di variazione delle informazioni essenziali diffusa in data 5 giugno 2020 ai sensi dell'art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti, si comunica – ai sensi dell'art. 131, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti e in conformità a quanto previsto dall'art. 129, comma 2, del Regolamento Emittenti – che le previsioni aventi natura parasociale (*i.e.*, gli impegni di *lock-up* e gli impegni di *standstill*) contenute nei singoli accordi stipulati da BFF Luxembourg S.à r.l., da una parte, e ciascun azionista di minoranza (*i.e.*, Massimiliano Belingheri, Michele Antognoli, Andrea Benettin, Walter Landi, Luciano Seminara, Krzysztof Kawalec e Carlo Maurizio Zanni), dall'altra parte, (gli "**Accordi**") hanno cessato di avere efficacia.

Le informazioni essenziali relative agli Accordi, a cui si rimanda per ulteriori informazioni sulle previsioni aventi natura parasociale cessate, sono state pubblicate sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A. (www.bffgroup.com) ai sensi di legge.

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A. (www.bffgroup.com).